

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

PREMESSA

Con il d.lgs. n. 104/2017 sono state introdotte delle sostanziali modifiche alla disciplina vigente del d.lgs. n. 152/2006 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale e regionale, nonché al comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-ter, secondo la procedura dettata dall'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006.

A tal proposito si è reso necessario per la Regione Lazio definire gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale a seguito dell'introduzione dell'articolo 27-bis che prevede il "provvedimento autorizzatorio unico regionale".

Il nuovo decreto ha ridefinito anche il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 19, rendendolo più snello sia nelle modalità di attivazione che nei contenuti documentali da allegare all'istanza.

Significativa è anche la riformulazione dell'articolo 28 - "Monitoraggio" del d.lgs. 152/2006, che prevede la possibilità di ricorrere alla sottoscrizione di apposite convenzioni e/o protocolli di intesa con l'ARPA Lazio, le ASL o con altri soggetti pubblici che possono essere individuati, per le proprie competenze, quali Enti vigilanti ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, con costi a carico dei proponenti.

Nelle more dell'esercizio della potestà legislativa regionale volta al recepimento delle modifiche sopra richiamate, si individuano le modalità operative per le procedure di compatibilità ambientale di nuova attivazione, ferme restando le disposizioni generali stabilite nella parte seconda del d.lgs. 152/2006, alle quali si rimanda per tutte le definizioni e per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento.

Tutta la modulistica inerente le procedure di compatibilità ambientale, opportunamente adeguata alle presenti disposizioni, sarà reperibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

INDICE

1. ASPETTI GENERALI	3
1.1 Autorità Competente.....	3
1.2 Fase preliminare di prescreening	3
1.3 Procedure	3
2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, CO. 9 DEL D.LGS. 152/2006) ...	4
2.1 Campo di applicazione.....	4
2.2 Procedura	4
3. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006)	4
3.1 Campo di applicazione.....	4
3.2 Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa a progetti in variante.....	5
3.3 Presentazione dell'istanza	6
3.4 Casi di improcedibilità	7
3.5 Procedura	7
3.6 Studio Preliminare Ambientale	8
3.7 Integrazione con la Valutazione di Incidenza	8
4. PROCEDURA DI CONFRONTO PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VIA (ART. 20 DEL D.LGS. 152/2006).....	9
5. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SIA (ART. 21 DEL D.LGS. 152/2006)	10
6. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006)	10
6.1 Campo di applicazione.....	10
6.2 Valutazione di Impatto Ambientale relativa a progetti in variante.....	11
6.3 Presentazione dell'istanza	11
6.4 Casi di improcedibilità	13
6.5 Procedura	14
6.6 Studio di Impatto Ambientale (SIA).....	17
6.7 Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990	18
7. VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI E MONITORAGGIO (ART. 28 DEL D.LGS. 152/2006)	23
8. DISPOSIZIONI FINALI	24

1. ASPETTI GENERALI

1.1 Autorità Competente

Ai sensi dell'Allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e in base all'attuale assetto organizzativo delle direzioni regionali competenti per materia:

- per le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), l'Autorità competente in sede regionale è l'Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti,
- per le procedure di valutazione d'incidenza (VInCA), l'Autorità competente in sede regionale è l'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti,
- Per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), l'Autorità competente in sede regionale è l'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità.

In caso di successive variazioni, le singole Autorità competenti sono indicate nelle rispettive pagine dedicate del sito web istituzionale.

1.2 Fase preliminare di prescreening

Prima dell'avvio delle procedure descritte nei paragrafi successivi, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase preliminare di prescreening con l'Autorità Competente per la VIA, al fine di definire la procedura più idonea per l'intervento in esame e la portata delle informazioni necessarie per la successiva fase istruttoria.

La fase di prescreening ha carattere informale e può svolgersi previo appuntamento con l'Autorità Competente per la VIA; tale fase è finalizzata a migliorare la tempistica e le modalità di svolgimento dei successivi momenti procedurali di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Nella fase di prescreening possono essere coinvolte anche altre strutture regionali interessate dalle procedure.

1.3 Procedure

Le presenti disposizioni forniscono le modalità operative per lo svolgimento delle seguenti procedure alla previste dalla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

- valutazione preliminare della procedura da avviare (art. 6, co. 9 del d.lgs. 152/2006);
- verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 19 del d.lgs. 152/2006);
- procedura di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art. 20 del d.lgs. 152/2006);
- procedura di consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale - SIA (art. 21 del d.lgs. 152/2006);
- Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del d.lgs. 152/2006);
- verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio (art. 28 del d.lgs. 152/2006).

2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, CO. 9 DEL D.LGS. 152/2006)

2.1 Campo di applicazione

La valutazione preliminare può essere richiesta dal proponente per i progetti che riguardano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 per i quali il proponente presume l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Sono escluse le modifiche o estensioni di progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a VIA che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III (co. 7 lettera d) dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006).

Con decreto direttoriale n. 239/2017 recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104" il Ministero dell'Ambiente ha emanato le liste di controllo previste dall'art. 25 co. 1 del d.lgs. 104/2017, che sono utilizzate dai proponenti ai fini della valutazione preliminare.

2.2 Procedura

Il proponente richiede la valutazione preliminare trasmettendo l'istanza corredata dagli adeguati elementi informativi previsti dalla modulistica/lista di controllo, in formato digitale, disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Autorità Competente per la VIA comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA o a Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006.

Sono ritenute improcedibili le istanze non accompagnate dalla documentazione prevista nella modulistica/lista di controllo.

Nel caso in cui l'esito della valutazione preliminare determini la necessità di una VIA, l'Autorità competente può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/2006 (descritta nel paragrafo 5).

3. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006)

3.1 Campo di applicazione

La verifica di assoggettabilità alla VIA è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA.

La verifica di assoggettabilità a VIA precede l'indizione della eventuale conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14-ter della l. 241/1990 da parte dell'amministrazione procedente (ad es. Comune, Provincia o Città metropolitana) e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della predetta conferenza ai fini del rilascio, da parte dei soggetti competenti, delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

La verifica di assoggettabilità a VIA, ferme restando le successive indicazioni procedurali, può essere attivata dal proponente contestualmente all'indizione della conferenza di servizi istruttoria (art. 14, co. 1 della l. 241/1990) o preliminare (art. 14, co. 3 della l. 241/1990) da parte dell'amministrazione procedente.

Nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di sottoporre il progetto a VIA, la conferenza di servizi decisoria è svolta nell'ambito dell'iter di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, descritto nel successivo paragrafo 6.

La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti;
- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III per le quali il progetto dovrà essere sottoposto direttamente a VIA;
- progetti che derivano dall'esito della procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 co. 9 del d.lgs. 152/2006 (descritta nel paragrafo 2).

Si evidenzia che i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla l. 394/1991 ed istituite ai sensi della l.r. 29/1997 nel territorio della Regione Lazio, e/o all'interno di siti della rete Natura 2000, **sono sottoposti direttamente a VIA**, considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal già citato decreto ministeriale n. 52/2015.

Si precisa che l'applicazione delle soglie per l'assoggettabilità alla procedura di verifica tiene conto della **capacità produttiva massima dell'impianto in progetto**, correlata pertanto al massimo inquinamento potenziale generato dallo stesso una volta in esercizio¹. Tale capacità massima dipende da caratteristiche tecnico-gestionali dell'impianto ed in casi semplici corrisponde ai "dati di targa" delle singole apparecchiature che si prevede di installare.

3.2 Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa a progetti in variante

La **conformità urbanistica è acquisita prima della presentazione dell'istanza di verifica**, espletando la procedura di variante urbanistica ordinaria, secondo la normativa vigente, incluse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica sulle modifiche al piano urbanistico comunale.

Per le verifiche di assoggettabilità alla VIA relative ai soli **progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale**², all'istanza sono allegati, **solo se il previo assenso in merito alla fattibilità della variante è richiesto dalla specifica normativa di settore**,

¹ Come indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente che disciplina "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46"

² ad es. art. 8 del d.P.R. 160/2010 "progetto di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico", art. 19 del d.P.R. 327/2001 "progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche", art. 34 del d.lgs. 267/2000 "accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico, art. 208 del d.lgs. 152/2006 "nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico; art. 242 del d.lgs. 152/2006 "Interventi di bonifica"; art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 "Opere del servizio idrico integrato"; art. 12 del d.lgs. 387/2003; d.lgs. 20/2007 "Impianti di cogenerazione"; art. 52-quater del d.P.R. 327/2001 "Infrastrutture lineari energetiche".

l'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, nel caso di opera pubblica, ovvero un **atto di indirizzi dell'Organo politico collegiale**.

Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, per le varianti derivanti dall'approvazione di tali progetti, la valutazione ambientale strategica non è necessaria, in quanto configurabili, ai sensi dell'art. 6, co. 12 del d.lgs. 152/2006, come "modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi".

3.3 Presentazione dell'istanza

La procedura di verifica è regolamentata dall'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed è richiesta dal proponente, trasmettendo apposita istanza corredata da adeguati elementi informativi, come da modulistica disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

Il proponente allega all'istanza:

- lo Studio Preliminare ambientale, redatto in conformità all'Allegato IV bis del d. lgs. 152/2006 e secondo quanto indicato nel **paragrafo 3.6**; solo per le procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA – VIncA lo Studio contiene un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del d.P.R. 357/1997 (Studio di Incidenza);
- elenco degli Enti e delle Amministrazioni coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale nella quale lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale del progetto, come indicate dal d.P.R. 328/2001;
- documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali *pro tempore* vigenti: quietanza del versamento, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto (ove necessario);
- documentazione attestante la conformità dell'opera alle previsioni pianificatorie e della destinazione dei suoli nonché l'inesistenza di gravami di uso civico;
in alternativa, nel caso di progetti in procedura di variante "semplificata" e solo se richiesto dalla specifica normativa di settore, Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del progetto preliminare, nel caso di opera pubblica, ovvero atto di indirizzi dell'Organo politico collegiale che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante;
- documentazione attestante la legittimità delle preesistenze, in caso di progetti su opere o interventi già realizzati;
- dichiarazione del proponente sulla titolarità alla presentazione dell'istanza;
- dichiarazione attestante la capacità produttiva massima dell'impianto in progetto, in relazione all'applicazione delle soglie, laddove definite;
- autorizzazione alla pubblicazione, sul sito web istituzionale, della documentazione presentata, con l'eventuale indicazione delle informazioni industriali o commerciali soggette a riservatezza.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

In assenza di idonea istanza, la documentazione trasmessa, anche se rispondente al precedente elenco, non è considerata utile ai fini dell'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

3.4 Casi di improcedibilità

Sono ritenute improcedibili e conseguentemente archiviate le istanze non accompagnate dalla documentazione sopra evidenziata. La determinazione di improcedibilità e conseguente archiviazione è trasmessa al proponente, con la contestuale restituzione degli elaborati tecnici presentati a corredo.

3.5 Procedura

Per le istanze procedibili, l'Autorità Competente per la VIA pubblica tempestivamente lo Studio Preliminare Ambientale sul proprio sito web, con modalità tali da garantire, la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, ove dallo stesso esplicitamente richiesto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

L'Autorità Competente per la VIA comunica tramite PEC a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati - come elencati dal proponente, verificati ed eventualmente integrati dalla stessa - l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web.

Entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione, chiunque abbia interesse può prendere visione, sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo, presentando eventuali osservazioni.

Nel caso in cui l'Autorità Competente per la VIA ritenga necessario, ai fini della verifica, acquisire contributi istruttori di altre strutture regionali, può convocare riunioni e tavoli tecnici interdisciplinari, durante il periodo di pubblicazione.

L'Autorità Competente per la VIA, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, tenuto conto delle osservazioni pervenute, dei contributi istruttori delle altre strutture regionali e, se del caso, dei risultati di eventuali ulteriori valutazioni degli effetti sull'ambiente condotte in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto produce possibili impatti ambientali significativi e negativi.

L'Autorità Competente per la VIA può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e/o integrazioni al proponente, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato per il ricevimento delle osservazioni. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere quanto richiesto entro e non oltre i successivi 45 giorni. Su richiesta motivata del proponente l'Area VIA può accordare, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di procedere all'archiviazione, dandone comunicazione al proponente e a tutte le Amministrazioni e soggetti coinvolti.

L'Autorità Competente per la VIA adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, oppure, nel caso di richiesta di integrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'Autorità Competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente al proponente le ragioni che giustificano la proroga, indicando la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.

Qualora l'Autorità Competente per la VIA stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali e, ove richiesto dal proponente, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sulla pagina dedicata del sito web istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL); il provvedimento ha una validità temporale specificata provvedimento nello stesso, comunque non inferiore a 5 anni, ed eventualmente prorogabile su istanza del proponente.

Tutta la documentazione afferente il procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

3.6 Studio Preliminare Ambientale

Lo Studio Preliminare Ambientale è redatto secondo le specifiche riportate dall'allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e sottoscritto da un tecnico abilitato in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale del progetto, come indicate dal d.P.R. 328/2001.

Nel caso in cui l'estensore dello Studio Preliminare Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio è sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma **il progettista attesta che il progetto descritto nello Studio Preliminare Ambientale è conforme a quello proposto, nonché correttamente rappresentato.**

Lo Studio Preliminare Ambientale è sottoscritto anche dal committente/proponente.

Lo Studio Preliminare Ambientale contiene le seguenti informazioni e dati, tenendo conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V:

- a) la descrizione del progetto, incluse in particolare:
 - la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
 - la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

Nella descrizione del progetto sono inoltre riportati i riferimenti catastali (fogli particelle) dell'area interessata dal progetto ed una planimetria riportante il perimetro dell'area fisicamente interessata dall'intervento su foto aerea georiferita;

- b) la descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante;
- c) la descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
 - i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
 - l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.
- d) (solo per le procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA – VInCA, di cui al paragrafo successivo) uno Studio di Incidenza redatto secondo l'allegato G del d.P.R. 357/1997.

Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente condotte in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

3.7 Integrazione con la Valutazione di Incidenza

I progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi **di nuova realizzazione**, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di siti della rete Natura 2000, **sono sottoposti direttamente a VIA**, considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015, e comprendendo anche la Valutazione di Incidenza (VInCA).

Per tutti i progetti e gli interventi per i quali è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA e che possono incidere significativamente su un sito della rete Natura 2000, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del d.P.R. 357/1997; a tal fine, lo studio

preliminare ambientale contiene un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del d.P.R. 357/1997 (Studio di Incidenza).

Nella pubblicazione dello studio preliminare ambientale, di cui al paragrafo precedente, viene data specifica evidenza dell'integrazione procedurale tra verifica di assoggettabilità a VIA e VInCA.

In caso di integrazione procedurale, l'Autorità Competente per la VInCA:

- richiede le eventuali integrazioni documentali entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Autorità Competente per la VIA dell'avvenuta pubblicazione, sul sito web istituzionale, dello studio preliminare ambientale;
- trasmette il parere di Valutazione di Incidenza, sotto forma di relazione tecnica secondo quanto disposto dalla d.G.r. 64/2010 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (d.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i., art. 5.)", al più tardi 15 giorni prima del termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

In ragione dell'ubicazione del progetto, l'Autorità Competente per la VIA può prorogare il termine per l'adozione del provvedimento di verifica, come indicato nel paragrafo 3.5. Degli esiti della valutazione di incidenza viene dato atto nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

4. PROCEDURA DI CONFRONTO PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VIA (ART. 20 DEL D.LGS. 152/2006)

Per tutti i progetti da sottoporre al procedimento di VIA, così come indicati nel successivo paragrafo 6.1, prima della presentazione dell'istanza, il proponente ha la facoltà di richiedere, una fase di confronto con l'Autorità Competente per la VIA, al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura di VIA, trasmettendo una proposta di elaborati progettuali, con relativa istanza.

L'istanza e la documentazione allegata sono trasmessi in formato digitale secondo le indicazioni nella sezione modulistica della pagina dedicata del sito web istituzionale, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

Nella procedura di confronto possono essere coinvolte anche altre strutture regionali interessate dal procedimento di VIA.

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente ed a seguito della fase di confronto, l'Autorità Competente per la VIA, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.

Le valutazioni riguardano esclusivamente l'adeguatezza del livello di dettaglio degli elaborati progettuali al fine di garantire che gli stessi siano di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione dei soli impatti ambientali, non includendo valutazioni in merito all'adeguatezza degli elaborati progettuali per il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, ecc. necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

All'esito della valutazione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, l'Autorità Competente per la VIA può richiedere al proponente di avviare la procedura descritta nel paragrafo successivo, prima della presentazione dell'istanza di VIA.

5. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SIA (ART. 21 DEL D.LGS. 152/2006)

Per tutti i progetti da sottoporre al procedimento di VIA, così come indicati nel successivo paragrafo 6.1, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'Autorità Competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), trasmettendo in formato elettronico gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale e una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.

L'avvio della procedura può avvenire su istanza del proponente, redatta secondo il modello disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, oppure essere richiesta dall'autorità competente sulla base della valutazione preliminare della procedura da avviare di cui al paragrafo 2, ovvero della procedura di confronto di cui al paragrafo 4

L'istanza e la documentazione allegata sono trasmessi in formato digitale, secondo le indicazioni della sezione modulistica della pagina dedicata del sito web istituzionale, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

La documentazione è pubblicata e resa accessibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, ove dallo stesso esplicitamente richiesto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

L'Autorità Competente per la VIA informa tramite PEC le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto della pubblicazione della documentazione sul proprio sito web, richiedendo un contributo entro i 45 giorni successivi alla comunicazione.

Sulla scorta della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, di norma entro 60 giorni dalla pubblicazione della documentazione, l'Autorità Competente per la VIA esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel SIA. Il parere è pubblicato sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

6. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006)

6.1 Campo di applicazione

La VIA è effettuata per:

- i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed istituite ai sensi della l.r. 29/1997 nel territorio della Regione Lazio, e/o all'interno di siti della rete Natura 2000³;

³ La normativa di riferimento per la Rete Natura 2000, che comprende Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), include la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio U.E. del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" (istituzione delle ZPS).

- le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'Autorità Competente abbia valutato che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, anche in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal d.m. 52/2015, l'Autorità Competente abbia valutato che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

Come già richiamato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA nel paragrafo 3, ai fini dell'individuazione della soglia dimensionale da considerare per il singolo progetto e/o intervento ricadente nelle tipologie di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, è sempre necessario applicare i criteri definiti dal d.m. 52/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti.

6.2 Valutazione di Impatto Ambientale relativa a progetti in variante

La **conformità urbanistica è acquisita prima della presentazione dell'istanza di VIA**, espletando la procedura di variante urbanistica ordinaria, secondo la normativa vigente, incluse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica sulle modifiche al piano urbanistico comunale.

Per le procedure di VIA relative ai soli **progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale⁴**, all'istanza sono allegati, **solo se il previo assenso in merito alla fattibilità della variante è richiesto dalla specifica normativa di settore**, **l'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale**, nel caso di opera pubblica, ovvero un **atto di indirizzi dell'Organo politico collegiale**.

Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, per le varianti derivanti dall'approvazione di tali progetti, la valutazione ambientale strategica non è necessaria, in quanto configurabili, ai sensi dell'art. 6, comma 12 del d.lgs. n. 152/2006, come "modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi".

In questi casi la procedura di VIA è estesa alla valutazione circa la coerenza sostanziale del provvedimento di autorizzazione con le esigenze della pianificazione, la tutela del territorio e le condizioni per lo sviluppo sostenibile. A tal fine l'Autorità Competente per la VAS partecipa alla Conferenza di Servizi di cui al successivo paragrafo 6.7, al fine di contribuire ad assicurare che la valutazione della sostenibilità dell'intervento comprenda anche gli effetti sull'ambiente derivanti dalle modifiche al piano.

6.3 Presentazione dell'istanza

Per i progetti ed interventi sottoposti a VIA, il proponente presenta istanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, all'Autorità Competente per la VIA.

⁴ ad es. art. 8 del d.P.R. 160/2010 "progetto di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico", art. 19 del d.P.R. 327/2001 "progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche", art. 34 del d.lgs. 267/2000 "accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico, art. 208 del d.lgs. 152/2006 "nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico; art. 242 del d.lgs. 152/2006 "Interventi di bonifica"; art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 "Opere del servizio idrico integrato"; art. 12 del d.lgs. 387/2003; d.lgs. 20/2007 "Impianti di cogenerazione"; art. 52-quater del d.P.R. 327/2001 "Infrastrutture lineari energetiche".

Nell'istanza è sempre riportato l'elenco delle Amministrazioni⁵ e degli Enti Territoriali⁶ potenzialmente interessati dal progetto nonché dei soggetti competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto.

Il proponente individua le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, che intende richiedere unitamente al provvedimento di VIA, nonché i soggetti competenti al rilascio degli stessi.

Nell'istanza **può anche essere riportata la proposta formulata dal proponente, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, in merito all'efficacia temporale del provvedimento di VIA (art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006).** Qualora il termine non sia proposto, la validità del provvedimento di VIA è specificata nel provvedimento stesso e comunque non inferiore a 5 anni.

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

- a) progetto corredato da tutta la documentazione (modulistica, ecc.) e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla definizione del provvedimento di VIA e di quelli ulteriori necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto; qualora le normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati e richiesti dal proponente prevedano anche il **versamento di oneri** (es. Autorizzazione Integrata Ambientale), la documentazione comprende anche **l'attestazione del relativo versamento presso l'Ente/Amministrazione competente nelle forme previste dalle disposizioni di riferimento;**
- b) dichiarazione del progettista nella quale si attesta che il progetto presentato è corredato da tutti i documenti ed elaborati previsti dalle normative di riferimento ai fini dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla definizione del provvedimento di VIA e di quelli ulteriori necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
- c) Studio di Impatto Ambientale (SIA) redatto secondo le specifiche riportate nell'art. 22 e nell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e quanto indicato nel **paragrafo 6.6;** in caso di progetti relativi ad opere o interventi che ricadono, anche parzialmente, all'interno di siti della rete Natura 2000, per cui è necessaria una Valutazione di Incidenza, lo Studio comprende un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del d.P.R. 357/1997 (Studio di Incidenza);
- d) sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale;
- e) dichiarazione del professionista firmatario dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nella quale lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale del progetto, come indicate dal d.P.R. 328/2001;
- f) elenco puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla definizione del provvedimento di VIA;

⁵ **Amministrazioni potenzialmente interessate:** amministrazioni con competenze in materia ambientale ovvero Soprintendenze, Autorità di Bacino, ASL, Aree protette nazionali e regionali (Parchi, Riserve, ecc.), ecc. da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

⁶ **Enti Territoriali potenzialmente interessati:** Province o Città metropolitana, Comuni e loro forme associative, interessati fisicamente dal progetto; Regioni, Province o Città metropolitana, Comuni e loro forme associative, contermini interessati dai potenziali impatti derivanti dal progetto da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione

- g) elenco delle ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, richiesti dal proponente;
- h) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 24, co. 2, del d.lgs. 152/2006, redatto secondo l'apposito modello disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale; tale avviso comprende anche l'indicazione puntuale di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti e indicati nell'istanza, nonché negli elenchi di cui alle lettere f) e g);
- i) documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti: ricevuta quietanzata del versamento, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto (ove necessario);
- j) documentazione attestante la conformità dell'opera alle previsioni pianificatorie e della destinazione dei suoli nonché l'inesistenza di gravami di uso civico;
*in alternativa, **nel caso di progetti in procedura di variante "semplificata" e solo se richiesto dalla specifica normativa di settore**, Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del progetto preliminare, nel caso di opera pubblica, ovvero atto di indirizzi dell'Organo politico collegiale che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante;*
- k) documentazione attestante la legittimità delle preesistenze, in caso di progetti su opere o interventi già realizzati;
- l) dichiarazione del proponente sulla titolarità alla presentazione dell'istanza;
- m) dichiarazione attestante la capacità produttiva massima dell'impianto in progetto, in relazione all'applicazione delle soglie, laddove definite;
- n) autorizzazione alla pubblicazione, sul sito web istituzionale, della documentazione presentata, con l'eventuale indicazione delle informazioni industriali o commerciali soggette a riservatezza.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata sono trasmesse esclusivamente in formato elettronico, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

In assenza di idonea istanza, la documentazione trasmessa, anche se rispondente al precedente elenco, non è considerata utile ai fini dell'attivazione di una procedura di VIA.

6.4 Casi di improcedibilità

Sono ritenute improcedibili e conseguentemente archiviate le istanze non accompagnate dalla documentazione sopra evidenziata, in particolare:

- non accompagnate da documentazione attestante la conformità dell'opera alle previsioni pianificatorie e della destinazione dei suoli (esclusi i progetti in procedura di variante "semplificata");
- non accompagnata da documentazione attestante la legittimità delle preesistenze, in caso di progetti su opere o interventi già realizzati;
- non accompagnate dalla ricevuta del versamento degli oneri o accompagnate da una ricevuta non quietanzata del versamento degli oneri per la VIA;
- accompagnate da un versamento degli oneri per la VIA inferiore al dovuto calcolato secondo le disposizioni regionali pro tempore vigenti;
- non accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri;

- non accompagnate dall'elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto nonché di quelli competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto predisposto secondo l'apposito modello o accompagnate da un elenco non datato e/o firmato dal proponente e dal progettista;
- non accompagnate dall'attestazione del versamento di oneri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati e richiesti dal proponente (per es. tariffa istruttoria A.I.A., ai sensi del d.m. n. 58 del 06/03/2017, nel caso di impianti per i quali è richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale);

La determinazione di improcedibilità e conseguente archiviazione è trasmessa al proponente, con la contestuale restituzione degli elaborati tecnici presentati a corredo.

6.5 Procedura

1. Pubblicazione della documentazione e comunicazione agli Enti

Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Autorità Competente per la VIA:

- verifica le condizioni di procedibilità di cui al paragrafo precedente;
- verifica la completezza dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, eventualmente integrandolo;
- pubblica la documentazione allegata all'istanza di VIA sul proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, ove richiesto esplicitamente dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- comunica via PEC a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto - come riportati nell'elenco trasmesso dal proponente, verificato ed eventualmente integrato dall'Autorità Competente per la VIA - l'avvenuta pubblicazione della documentazione, chiedendo di verificarne l'adeguatezza e la completezza documentale entro il termine di 20 giorni.

Oltre che ai predetti soggetti, come indicati dal proponente, la comunicazione è trasmessa anche ad altre amministrazioni pubbliche che possono fornire elementi utili alle valutazioni della successiva Conferenza di Servizi, **anche qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri.**

In ogni caso **ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio) è sempre inclusa** nei destinatari della comunicazione, **al fine di acquisirne il necessario contributo in termini informativi e valutativi nell'ambito della procedura, ai sensi dell'art. 3, co. 1 della legge regionale 45/1998⁷.**

Per le procedure di VIA relative a progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale, la comunicazione è trasmessa anche all'Autorità Competente per la VAS che, entro 20 giorni, verifica l'adeguato coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale

⁷ Tra le attività dell'ARPA la legge istitutiva n. 45 del 06 Ottobre 1998 annovera (art. 1 co. 1):

lettera b) attività di consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica a favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette relativamente all'esercizio delle rispettive competenze istituzionali in materia ambientale, tra le quali:

(...)

4) **supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per le istruttorie relative all'approvazione di progetti** ed al rilascio di autorizzazioni in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, scarichi nelle acque superficiali e sotterranee e sul suolo, emissioni in atmosfera, risparmio energetico ed uso razionale dell'energia, inquinamento acustico, rischio da amianto, radiazioni ionizzanti e campi elettromagnetici;

(...)

6bis) **partecipazione e collaborazione alle commissioni e conferenze di servizi regionali, provinciali e comunali indette per la trattazione delle specifiche problematiche ambientali;**

da consultare, integrando, se necessario, l'elenco delle amministrazioni ed enti potenzialmente interessati; questi ultimi dovranno fornire il loro contributo valutativo sulla sostenibilità ambientale, anche in relazione agli effetti derivanti dalla modifica al piano, indotta dall'approvazione dell'intervento.

Nel caso delle procedure di AIA, la comunicazione è sempre inviata anche all'ASL ed all'ARPA per l'espressione del parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo.

In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'art. 32 del d.lgs. 152/2006.

Nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre regioni possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione è trasmessa anche alle autorità competenti in materia di VIA di tali regioni, nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

2. Verifica della completezza documentale

L'Autorità Competente per la VIA e gli enti/soggetti di cui al precedente punto 1, ognuno per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione.

Tale verifica è finalizzata ad accertare, ognuno per quanto di propria competenza, che la documentazione sia completa di tutti i documenti necessari, come richiesti dalle diverse norme di settore, ed inoltre che tale documentazione sia predisposta nelle forme di legge (es. firmata, timbrata, datata; ecc.). Trattasi quindi di una verifica formale della documentazione volta ad accertarne la completezza, senza alcuna valutazione tecnico scientifica del progetto.

Le amministrazioni e i soggetti di cui al precedente punto 1 trasmettono le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione all'Autorità Competente per la VIA entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione.

3. Richiesta di integrazioni documentali

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione nella pagina dedicata del sito web istituzionale, l'Autorità Competente per la VIA trasmette al proponente l'eventuale richiesta di integrazione per la completezza documentale, allegando le eventuali richieste di tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti e assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la trasmissione delle stesse.

In assenza di riscontro alla data di decorrenza dei 30 giorni, l'istanza è archiviata. Di tale archiviazione l'Autorità Competente per la VIA dà comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti.

4. Pubblicazione delle integrazioni documentali e verifica

Le integrazioni trasmesse dal proponente nei termini sono pubblicate nella pagina dedicata del sito web istituzionale e di tale pubblicazione viene data comunicazione alle amministrazioni e ai soggetti, di cui al precedente punto 1, ai fini delle opportune verifiche.

Ove la documentazione trasmessa non soddisfacesse le integrazioni richieste, gli enti/soggetti di cui al precedente punto 1 informano l'Autorità Competente per la VIA entro 20 giorni dalla comunicazione della pubblicazione delle integrazioni, indicando puntualmente, con riferimento alle integrazioni richieste, la documentazione non trasmessa. In assenza del riscontro completo delle integrazioni richieste entro il termine assegnato, l'istanza è ritenuta improcedibile ed archiviata, con successiva comunicazione al proponente.

In assenza di comunicazioni da parte delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti entro la tempistica indicata, e in assenza di carenze inerenti la documentazione richiesta per la VIA, l'istanza è ritenuta completa.

5. Pubblicazione dell'avviso e Consultazione

Successivamente all'esito favorevole della verifica della completezza documentale, l'Autorità Competente per la VIA comunica al proponente e a tutti gli enti/soggetti partecipanti di cui al punto 1 l'avvio del

procedimento e la data di pubblicazione, sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. 152/2006, come predisposto dal proponente sotto la propria responsabilità. Nel caso di progetti relativi ad opere o interventi che ricadono, anche parzialmente all'interno di siti della rete Natura 2000, l'avviso deve dare specifica evidenza della necessità della valutazione di incidenza.

La comunicazione è sempre trasmessa alla struttura del Segretario Generale competente in materia di conferenze di servizi, che supporta l'Autorità Competente per la VIA nella convocazione di cui al successivo paragrafo 6.7, e provvede, a seguito della stessa, all'indizione della conferenza di servizi interna ai sensi dell'art. 87 del regolamento Regionale n. 1/2002, finalizzata alla definizione della posizione unica regionale.

Contestualmente l'Autorità Competente per la VIA chiede alle amministrazioni comunali territorialmente interessate di dare informazione della pubblicazione dell'avviso nel proprio albo pretorio informatico ed inoltre chiede a tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti di far pervenire, all'Autorità Competente per la VIA, le proprie eventuali richieste di integrazione, **nel merito dei contenuti della documentazione** e ognuno per quanto di propria competenza, entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza del periodo delle osservazioni (60 giorni) di cui al successivo punto 6.

6. Osservazioni

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, e per la durata di 60 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.

Per le procedure di VIA relative a progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale ("variante semplificata"), durante il periodo di pubblicazione possono essere presentate anche osservazioni relative alla variante urbanistica, depositandole sia presso il Comune territorialmente competente sia presso l'Autorità Competente per la VIA. Le osservazioni relative alla variante urbanistica vengono esaminate e controdedotte dalle Amministrazioni competenti in sede di Conferenza di Servizi di cui al successivo punto 9.

7. Richiesta di integrazioni contenutistiche

Entro i successivi 30 giorni, decorranti dalla scadenza dei 60 giorni per le osservazioni, l'Autorità Competente per la VIA può chiedere al proponente eventuali integrazioni di tipo contenutistico, allegando, ove pervenute, le richieste trasmesse dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti, che possono, ai fini dell'istruttoria della documentazione prodotta dal proponente, organizzarsi in maniera autonoma anche attraverso tavoli tecnici.

I termini per il riscontro da parte del proponente non possono superare i 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

Su richiesta motivata del proponente, pervenuta entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, l'Autorità Competente per la VIA può accordare, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'Autorità Competente per la VIA ha l'obbligo di procedere all'archiviazione, che ha effetti dalla decorrenza del termine. Di tale archiviazione l'Autorità Competente per la VIA ne dà successivamente comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti.

8. Nuova pubblicazione dell'avviso e seconda consultazione (eventuale)

L'Autorità Competente per la VIA, ove ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi 15 giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'art. 24, co. 2 del d.lgs. 152/2006, da pubblicare sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

Ai fini dell'informazione inerente la pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, l'Autorità Competente per la VIA comunica alle amministrazioni e ai soggetti coinvolti la data di pubblicazione dell'avviso nella pagina dedicata del sito web

istituzionale. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

9. Conferenza di servizi

Entro 10 giorni dalla data di chiusura delle fasi di consultazione ed osservazioni oppure dalla scadenza dei termini di ricevimento delle integrazioni, ove richieste e ove queste non siano ritenute sostanziali e rilevanti per il pubblico, l'Autorità Competente per la VIA convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni e i soggetti competenti o comunque potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi, richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990 e secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 6.7. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.

10. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

Successivamente alla conclusione della conferenza di servizi, l'Autorità Competente per la VIA predispone la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, riportandoli in allegato, il provvedimento di VIA e le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto a valle dell'esito favorevole della conferenza di servizi (es. AIA, AUA, permesso di costruire), e recandone l'indicazione esplicita sotto forma di elenco.

Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'art. 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 152/2006.

11. Condizioni e Misure Supplementari

Le condizioni e le misure supplementari relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale allegata al provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del d.lgs. 152/2006.

Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi, riportati in allegato al provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore, da parte delle amministrazioni competenti per materia.

6.6 Studio di Impatto Ambientale (SIA)

Lo Studio di Impatto Ambientale è predisposto dal proponente **secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006**, sulla base del parere espresso a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/2006, qualora attivata.

Lo Studio di Impatto Ambientale, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. 152/2006, contiene **almeno** le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti; nella descrizione del progetto sono riportati i riferimenti catastali (fogli, particelle) dell'area interessata dal progetto ed una planimetria riportante il perimetro dell'area interessata fisicamente dal progetto, su foto aerea georiferita, quanto più recente possibile e comunque riportante l'indicazione della data;
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
- c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;

- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio dallo stesso.

Allo Studio di Impatto Ambientale è allegata una **sintesi non tecnica** delle informazioni sopra elencate, predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Per garantire la completezza e la qualità dello Studio di Impatto Ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:

- a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
- b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
- c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale, come indicate dal d.P.R. 328/2001, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.

Nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

Per le procedure di VIA di progetti relativi ad opere o interventi che ricadono, anche parzialmente, all'interno di siti della rete Natura 2000, la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del d.P.R. 357/1997; a tal fine, lo Studio di Impatto Ambientale contiene un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del d.P.R. 357/1997 (Studio di Incidenza).

Nella pubblicazione dello Studio di Impatto Ambientale viene data specifica evidenza che la Valutazione di Incidenza è ricompresa nella procedura di VIA.

Lo Studio di Impatto Ambientale (e la sua Sintesi non Tecnica) è datato e firmato dall'estensore e dal proponente. Nel caso in cui l'estensore dello Studio di Impatto Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio è sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma **il progettista attesta che il progetto descritto nello Studio di Impatto Ambientale è conforme a quello proposto, nonché correttamente rappresentato.**

Lo Studio di Impatto Ambientale è sottoscritto anche dal committente/proponente.

L'istruttoria di VIA è condotta esclusivamente sulla base dello Studio di Impatto Ambientale.

Pertanto, nel caso di eventuali carenze o contraddizioni tra il SIA e la documentazione progettuale fa fede quanto rappresentato nel SIA, sia ai fini dell'istruttoria che ai fini, successivamente, della realizzazione e dell'esercizio dell'opera/intervento.

6.7 Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990

6.7.1 PREMessa

Il d.lgs. 104/2017 ha modificato l'art. 14, co. 4 della l. 241/1990 come segue: *“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese,*

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Tale conferenza, come riportato al precedente paragrafo 6.5, è convocata entro 10 giorni dalla data di chiusura delle fasi di consultazione ed osservazioni oppure dalla scadenza dei termini di ricevimento delle integrazioni, ove richieste e ove queste non siano ritenute sostanziali e rilevanti per il pubblico.

L'obiettivo della norma è quello di far confluire in un unico procedimento tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, avvalendosi del meccanismo conferenziale.

6.7.2 RAPPRESENTANTI UNICI

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

Ai fini dell'individuazione dei Rappresentanti Unici delle diverse amministrazioni:

- il **Rappresentante Unico della Regione Lazio** è individuato in un dirigente delle strutture competenti per materia, in base al criterio dell'interesse prevalente, secondo le modalità definite all'art. 86 del regolamento regionale 1/2002;

Ferma restante la possibilità di partecipazione alle sedute della Conferenza per le singole strutture regionali e degli enti riconducibili alla Regione Lazio ai fini del supporto al Rappresentante unico, e quindi del loro contributo ai lavori della conferenza, la posizione delle singole strutture regionali e dei suddetti enti della Regione Lazio è trasmessa all'Autorità Competente per la VIA e al Rappresentante unico Regionale, e per conoscenza alla struttura del Segretario Generale competente in materia di conferenze di servizi;

- il Rappresentante unico delle amministrazioni dello Stato (nel caso siano invitate più amministrazioni) è individuato dal Prefetto competente per territorio, nel caso in cui siano chiamate a partecipare solo amministrazioni statali periferiche oppure dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel caso in cui siano chiamate a partecipare amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche. In sede di prima applicazione e nelle more dell'emanazione di eventuali indirizzi statali, si ritengono amministrazioni statali periferiche tutte quelle amministrazioni statali aventi uffici con sede nella regione o comunque con sede diversa da Roma (es. Soprintendenze, Autorità di Bacino, ENAC, Aree protette nazionali, ecc.);
- i Rappresentanti unici degli enti locali sono individuati secondo le modalità di designazione definite autonomamente da ciascun ente locale.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, **si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non adeguatamente motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza (cd. silenzio assenso).**

6.7.3 PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

Sono invitati a partecipare alla conferenza il proponente e tutte le Amministrazioni e soggetti pubblici che devono esprimersi sul progetto presentato e che possono fornire elementi utili alle valutazioni della conferenza di servizi, **anche qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri.**

In ogni caso **ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio)** è sempre invitata a partecipare ai sensi dell'art. 3, co. 1 della legge regionale 45/1998, al fine di acquisirne il necessario contributo in termini informativi e valutativi nell'ambito della procedura.

Per le procedure di VIA relative a **progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante** al piano urbanistico comunale, **è sempre invitata** a partecipare alla conferenza di Servizi **l'Autorità Competente per la VAS**, al fine di contribuire ad assicurare che la valutazione della sostenibilità dell'intervento comprenda anche gli effetti sull'ambiente derivanti dalle modifiche al piano.

Ferme rimanendo le disposizioni della l. 241/1990, che prevedono che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, l'indizione della conferenza, anche ai fini della individuazione dei Rappresentanti unici, è trasmessa a tutti gli uffici degli Enti e delle Amministrazioni che devono esprimersi ai fini dell'autorizzazione/concessione.

Nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre regioni possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, alla conferenza di servizi sono invitate le autorità competenti in materia di VIA di tali regioni, nonché gli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

È sempre garantita la partecipazione anche in via telematica.

6.7.4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

L'Autorità Competente per la VIA indice la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, co. 4 e degli artt. 14-ter e seguenti della l. 241/1990 nei termini stabiliti al precedente paragrafo 6.5 e contestualmente convoca la prima seduta. **La nota di indizione della conferenza è trasmessa alla struttura del Segretario Generale competente in materia di conferenze di servizi e contestualmente pubblicata sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.**

Di norma sono convocate tre sedute della conferenza:

1. una prima seduta nella quale vengono espone le posizioni degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza (entro 15 giorni dall'indizione);
2. una seconda seduta ai fini della formulazione del parere in Conferenza degli Enti e delle Amministrazioni convenute e della condivisione della bozza di Relazione finale, di cui al successivo paragrafo 6.7.5;
3. una terza seduta conclusiva ai fini della condivisione della Relazione finale, nel quale si tiene conto anche delle eventuali osservazioni del proponente (**entro e non oltre 90 giorni dalla prima riunione, ai fini dell'applicazione del silenzio assenso**).

Al fine di acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza regionale e definire la posizione unica della Regione Lazio da assumere nella conferenza di servizi, è indetta una **conferenza di servizi interna** tra le strutture competenti ad esprimere i relativi atti richiesti, gestita dal Rappresentante Unico Regionale secondo le modalità di cui all'art. 87 del Regolamento Regionale n. 1/2002.

Le Amministrazioni e i soggetti pubblici invitati a partecipare alla conferenza di servizi possono confrontarsi informalmente al di fuori delle sedute della conferenza attraverso riunioni e tavoli tecnici, anche in videoconferenza e/o tramite corrispondenza mail. Tali confronti esterni alla conferenza possono anche essere richiesti dai Rappresentanti Unici ai fini del necessario coordinamento per l'espressione definitiva, univoca e vincolante della posizione dell'amministrazione rappresentata.

La Relazione finale viene poi condivisa e sottoscritta dai soggetti e dai Rappresentanti unici degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti in sede di ultima seduta della conferenza di servizi, durante la quale si concorda e si coordina anche la tempistica per l'invio all'Autorità Competente per la VIA di tutti gli atti da allegare alla determinazione motivata di conclusione della conferenza.

6.7.5 RELAZIONE FINALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Relazione finale della conferenza di servizi:

- descrive le caratteristiche del progetto oggetto della procedura di VIA e le relative valutazioni e conclusioni della conferenza di servizi;
- descrive l'iter del procedimento amministrativo assolvendo quindi la funzione di verbale unitario della conferenza di servizi. Al suo interno devono essere evidenziate le eventuali posizioni divergenti manifestate nell'ambito della conferenza di servizi;
- indica quali sono i provvedimenti delle singole amministrazioni e soggetti gestori di pubblici servizi partecipanti alla seduta decisoria della conferenza di servizi – sottoscrittori della relativa Relazione finale – da allegare al provvedimento finale di VIA, al fine di poter rinnovare, se non vi sono modifiche rilevanti in materia ambientale, esclusivamente i singoli provvedimenti di autorizzazione del progetto da realizzare⁸ senza dover effettuare una verifica di assoggettabilità a VIA o una nuova VIA. Inoltre indica quali sono i provvedimenti necessari all'approvazione e alla realizzazione del progetto⁹ che devono essere allegati alla determinazione motivata di conclusione della conferenza. Nella Relazione finale i rappresentanti unici delle diverse amministrazioni concordano anche la tempistica per la trasmissione all'Autorità Competente per la VIA dei provvedimenti di propria competenza ai fini dell'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi;
- indica quali sono i pareri favorevoli senza condizioni acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-ter della l. 241/1990 (silenzio assenso);
- stabilisce le competenze e gli oneri in materia di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006.

I descritti contenuti sono ritenuti il livello minimo informativo della Relazione finale della conferenza di servizi.

Ferma restando la predetta Relazione finale, la conferenza procede alla formalizzazione dell'avanzamento dei lavori attraverso resoconti a carattere provvisorio con valenza esclusivamente interna. I resoconti provvisori non sono allegati alla Relazione finale; in ogni caso sono pubblicati sulla pagina dedicata del sito web istituzionale nella documentazione afferente il progetto.

La Relazione finale è adottata dalla conferenza nell'ultima seduta e ne costituisce il verbale definitivo.

Per le procedure di VIA relative a progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale ("variante semplificata"), la Relazione finale contiene inoltre le controdeduzioni alle osservazioni ai fini dell'approvazione della variante ed è trasmessa al Comune territorialmente competente per la ratifica da parte del Consiglio Comunale, laddove prevista, ed in ogni caso per il conseguente aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico.

6.7.6 PROVVEDIMENTO DI VIA

Il provvedimento di VIA, emanato con determinazione del direttore competente in materia di valutazione di impatto ambientale, contiene:

- 1) le motivazioni e le considerazioni istruttorie su cui si fonda la decisione;
- 2) le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;
- 3) la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli artt. 23, 24 e 24-bis del d.lgs. 152/2006;

⁸ es. AIA, Autorizzazione unica impianto di rifiuti, art. 12 del d.lgs. 387/2003, art. 109 del d.lgs. 152/2006, AUA, ecc.

⁹ Es. Permesso di costruire.

4) l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione;

5) le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 22, co. 3, lettera e) del d.lgs. 152/2006. La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Il provvedimento di VIA è incluso nella determinazione motivata di conclusione della conferenza, è pubblicato sul BURL e sulla pagina dedicata del sito web istituzionale ed ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente nell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA – decorrente dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza – senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato; è fatto salvo il rilascio di specifica proroga da parte dell'Autorità Competente per la VIA, su istanza del proponente da presentarsi, esclusivamente, entro e non oltre la data di scadenza del provvedimento di VIA.

6.7.7 CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

L'Autorità Competente per la VIA, successivamente alla sottoscrizione della Relazione finale da parte della Conferenza di Servizi, cura la raccolta dei pertinenti atti autorizzativi delle strutture regionali e delle amministrazioni competenti e dei soggetti gestori di pubblici servizi convenuti in Conferenza, da allegare alla determinazione motivata di conclusione.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**, è adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della l. 241/1990, con determinazione del direttore competente in materia di valutazione di impatto ambientale e reca in allegato:

- la Relazione finale della Conferenza di Servizi;
- il provvedimento di VIA;
- le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

In ogni caso nella determinazione motivata di conclusione della conferenza è sempre riportata specifica indicazione dei titoli compresi ed allegati e degli eventuali titoli sostituiti ai sensi della l. 241/1990, artt. 14-ter e seguenti.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza riporta inoltre in allegato i provvedimenti dei singoli Uffici (regionali e non), delle singole amministrazioni e dei soggetti gestori di pubblici servizi che partecipano alla seduta decisoria della conferenza di servizi e che sottoscrivono la relativa Relazione finale, anche attraverso il solo Rappresentante unico, al fine di poter rinnovare, se non vi sono modifiche rilevanti dal punto di vista della VIA, esclusivamente i singoli provvedimenti di autorizzazione del progetto da realizzare, senza dovere ripetere una nuova procedura di VIA ove non necessaria.

Per le procedure di VIA relative a progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale ("variante semplificata"), la determinazione motivata di conclusione

della conferenza reca inoltre in allegato, laddove prevista, la Deliberazione di Consiglio Comunale di ratifica dell'approvazione della variante urbanistica.

6.7.8 EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

I termini di efficacia del provvedimento di VIA, di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, definiti dalle norme di settore ed acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia è sospesa nel caso siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies (espressi quindi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

7. VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI E MONITORAGGIO (ART. 28 DEL D.LGS. 152/2006)

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

Per le attività di verifica dell'ottemperanza, l'Autorità Competente può avvalersi, tramite apposite convenzioni e/o protocolli d'intesa con ARPA Lazio, le ASL o con altri soggetti pubblici, che possono essere individuati, per le proprie competenze, quali Enti responsabili della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, è tenuto a trasmettere al soggetto individuato quale responsabile per la verifica di ottemperanza e per conoscenza all'Autorità Competente per la VIA:

- istanza di verifica di ottemperanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.;
- documentazione contenente gli elementi necessari a verificare l'ottemperanza alla condizione ambientale.

L'istanza e la documentazione allegata dovranno essere trasmessi in formato digitale secondo le indicazioni della sezione modulistica della pagina dedicata del sito web istituzionale, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

L'attività di verifica, che può prevedere anche sopralluoghi e visite ispettive ove ritenute necessarie, si conclude entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. Le modalità di svolgimento delle attività di verifica sono disciplinate nelle apposite convenzioni e/o protocolli di intesa sottoscritti con i soggetti responsabili, così come le eventuali inadempienze nei termini di legge.

Gli oneri per le attività di verifica sono integralmente a carico del proponente.

I soggetti individuati quali responsabili per la verifica di ottemperanza informano tempestivamente l'Autorità Competente degli esiti della verifica.

L'Autorità Competente per la VIA, con propria determinazione, dà atto dell'esito positivo della verifica di ottemperanza, pubblicandolo sul proprio sito, unitamente alla relativa documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.

Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'Autorità Competente diffida il proponente ad adempiere entro il termine di 20 giorni, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006.

Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente, è data adeguata informazione sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rinvia alle disposizioni normative contenute nella parte seconda del d.lgs. 152/2006.

In caso di contrasto tra le presenti disposizioni operative e le previsioni del d.lgs. 152/2006, queste ultime prevalgono.